

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

E-Mail-tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it Sito internet. www.comune.scanomontiferro.or.it 09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

Area Tecnica

Rep. n. / uso

oggetto del presente incarico.

Scahema di CONVENZIONE

Scanema di CONVENZIONE
Per l'affidamento dell'incarico incarico di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva - direzione, contabilità, collaudo- redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori di: Messa in sicurezza del muro di contenimento tra il vecchio ed il nuovo cimitero "CIG ZA11AF3836 CUP J58116000080004
L'anno duemilasedici il giorno del mese di (2016), nell'ufficio tecnico della Casa Comunale di Scano di Montiferro, tra il Geom. Aldo Coratza, nato a Suni il 08.08.1955, il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Scano di Montiferro (codice fiscale 800 0439 095 3), più avanti per brevità chiamato "Comune";
Il, nato a, il, CF
PREMESSO
che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° AC del, che si intende integralmente richiamata, veniva conferito l'incarico relativo ai sevizi tecnici oggetto della presente convenzione al come sopra generalizzato; Ciò premesso ,le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:
PARTE I: OGGETTO E FINALITA' DELLA PRESTAZIONE
Art. 1 – Conferimento dell'incarico.
Il Comune di Scano di Montiferro, in persona del Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Aldo Coratza, affida al, nato a, il, CF
Art. 2 – Finalità e specifiche progettuali.
L'opera, oggetto della presente convenzione, sarà progettata diretta e collaudata per garantire le seguenti finalità: 1) garantire gli obiettivi fissati dall'Amm.ne Comunale; 2) rispetto della normativa in materia di LLPP, sicurezza ed impiantistica; 3) il rispetto del quadro normativo Regionale, Nazionale e dell'Unione Europea relativo alle materie

pareri e nulla osta da parte di qualunque ente o amministrazione preposta.

Qualora, in seguito ad un preliminare preventivo di spesa redatto dal professionista per il raggiungimento degli obiettivi predetti, la somma impegnata dal Comune non risulti sufficiente a garantire il raggiungimento degli obiettivi, Lo stesso sarà o tenuto a predisporre una dettagliata relazione indicando i motivi e le ulteriori somme da impegnare.

Al riguardo il professionista dovrà sviluppare integralmente la progettazione in tutte le componenti: indagini, elaborati, disegni, espletamento di tutti gli studi e predisposizione di pratiche per ottenimento di

Art. 3 – Prestazioni parziali e fasi di progettazione.

Il progetto dovrà essere sviluppato in ogni suo particolare, in conformità delle norme per la compilazione dei progetti di cui al D.Lsg. 50/016, con particolare riguardo alel norme contenute nell'art. 145 e seguenti di detto decreto, al D.P.R. n° 207/2010, alla LR 5/07 e, del D. Lsg. 09.04.2008, n° 81, per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Specificatamente è conferito l'incarico per i seguenti livelli di progettazione: Preliminare, Definitivo-Esecutivo (i due livelli di progettazione sono unificati). Il livello di approfondimento delle fasi di progettazione ed i contenuti degli elaborati tecnici costituenti il progetto dovranno rispettare quanto previsto dalle vigenti normative secondo quanto disposto dal D.lgs 50/016 e del DPR 207/010 della LR5/07. e del D. Lsg. 09.04.2008, n° 81, salva diversa disposizione del RUP;

Per il completo sviluppo della progettazione, ed al fine fornire le opere pienamente agibili, il professionista é tenuto all'espletamento di tutte le pratiche ed elaborazioni parziali necessarie per la realizzazione e l'utilizzo delle opere in oggetto, con esclusione della sola relazione geologica;

Art. 4 - Competenze e compiti del professionista.

Le prestazioni professionali previste in convenzione nel precedente articolo saranno espletate nei limiti di competenza professionali stabiliti dalle leggi vigenti.

Tutti gli elaborati attinenti a ciascuna specifica prestazione saranno sottoscritti dal professionista incaricato.

Art. 5 - Tempi e modi di consegna elaborati progettuali;

Per l'elaborazione di tutte le fasi di cui al punto 1.3 vale il seguente crono programma:

- progetto Preliminare: consegna degli elaborati **entro 15 giorni** (**quindici**) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'incarico;
- definitivo-esecutivo: consegna degli elaborati **entro 20 giorni (venti)** decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'approvazione del progetto preliminare.

Il numero degli elaborati da consegnare per le diverse fasi della progettazione dovrà essere sufficiente per la presentazione del progetto a tutti gli Enti interessati, al fine dell'ottenimento di pareri ed autorizzazioni prescritte o richieste.

PARTE II: NORME PARTICOLARI PER LA PROGETTAZIONE

Art. 6 - Norme generali.

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive di carattere generale e tecniche stabilite dal Comune ed impartite tramite il Responsabile del Procedimento .

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, sino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò possa dare diritto a speciali o maggiori compensi.

Il Professionista dovrà inoltre provvedere, se ed in quanto necessario, agli opportuni contatti diretti con l'ASL, il Genio Civile, con gli uffici dell'Amm.ne Regionale,con le competenti Soprintendenze, con la PREFETTURA e con qualunque altro Ente,e/o gestore di servizio pubblico, per adeguarsi, nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni che tali Enti impartissero, nonché fornire tutta la documentazione atta alla richiesta del rilascio degli eventuali nulla osta necessari, senza che per questo sia dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione il professionista dovrà attenersi a quanto stabilito nelle conferenze di servizi che il Comune riterrà opportuno convocare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 – Completezza degli elaborati.

Il professionista si impegna ad integrare e/o modificare gli elaborati proposti fino alla definitiva accettazione degli stessi da parte del Comune.

Gli elaborati, salvo diversa disposizione del responsabile del Procedimento, saranno quelli prescritti, per le varie fasi, del D.lgs 50/016 e dal regolamento emanato con d.P.R. n.207/2010; In generale, si prescrive che:

Il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e storico culturali, all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;.

- il progetto definitivo-esecutivo, unificato in unica fase progettuale,

Dovrà essere redatto in conformità al progetto preliminare;

Dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto, essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle eventuali strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi tutti i particolari costruttivi necessari, dallo schema di contratto e dal capitolato prestazionali, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari ricavato da apposite analisi.

Dovrà essere redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino

necessari e sulla base di rilievi plano-altimetrici, di misurazione e picchettazioni;

Inoltre, per il progetto definitivo-esecutivo si stabilisce che:

- qualora il computo metrico estimativo fosse redatto per capitoli di singole categorie di lavori, o singole voci e queste fossero ripetute più volte all'interno dello stesso, dovrà essere fornito al Comune il sommario del computo con il raggruppamento le voci uguali, riportandole in ordine di codice di elenco prezzi.
- qualora il progetto sia stato redatto con sistemi informatici, gli elaborati progettuali dovranno essere
 consegnati al comune anche su supporto magnetico; gli elaborati amministrativi dovranno essere
 forniti in formato Word o comunque leggibili e modificabili con gli strumenti in possesso del
 comune.
- Gli elaborati grafici dovranno essere prodotti in file DWG, tutti leggibili e modificabili con gli strumenti dl comune;
- I disegni delle singole tavole dovranno essere contenuti nel formato massimo "A3", e nella copertina dovranno essere indicate le coordinate georeferenziate del sito delle opere da eseguire;
- Nel capitolato speciale d'appalto dovranno essere riportate tutte le categorie delle opere, sia principali che scorporabili, e verrà data particolare attenzione alle disposizioni contenute nell'art. 146 e seguenti del Dlgs 50/016 e dal regolamento emanato con d.P.R. n. 207/2010;
- Una copia completa del progetto dovrà esser fornita all'amministrazione su supporto informatico in PDF.

Art. 8 - Eventuali variazioni agli elaborati presentati.

Qualora il progetto non dovesse essere approvato dagli organi di controllo o qualora dall'analisi del progetto definitivo-esecutivo, anche in apposita conferenza di servizi, si ritenesse opportuno procedere a variazioni delle opere progettate, il professionista si obbliga ad introdurre negli elaborati presentati tutte quelle modifiche necessarie fino alla definitiva approvazione degli stessi, senza che ciò dia titolo a maggiori compensi.

Eventuali variazioni o prestazioni professionali richieste espressamente dal Comune, successivamente alle prescritte approvazioni, saranno oggetto di separata valutazione.

Art. 9 - Proprietà della progettazione.

Il progetto resterà di proprietà del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, o introdurvi nei modi che riterrà opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che il professionista possa sollevare eccezioni di sorta e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informatori essenziali.

PARTE III

NORME PER LA DIREZIONE - CONTABILITA' DI LAVORI - FUNZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

Art. 10 - Norme generali.

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive tecniche del Responsabile del Procedimento e sarà obbligato alla rigorosa osservanza delle norme di cui al D.Lsg. 50/016, con particolare riguardo alel norme contenute nell'art. 145 e seguenti di detto decreto , al D.P.R. n° 207/2010, alla LR 5/07 e D. Lsg. 09.04.2008, n° 81 per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Nella Direzione contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, il professionista si atterrà alle disposizioni di legge indicate l primo comma del presente articolo.

Art. 11- Modalità particolari per l'espletamento dell'incarico

In generale, il professionista incaricato si atterrà, nello svolgimento dell'incarico, alle disposizioni contenute negli art. 100 e seguenti del Dlgs. 50/016;

In seguito all'esperimento dell'appalto, il professionista avrà l'obbligo di recarsi in cantiere, per opportune verifiche circa la corretta esecuzione dei lavori, ad intervalli settimanali.

Qualora si rendesse necessario ,per fatti urgenti inerenti l'esecuzione dei lavori, la presenza in cantiere della DDLL, questa avrà l'obbligo di presentarsi entro le **tre ore** successive alla richiesta anche telefonica del RUP.

Il professionista dovrà tassativamente presentare relazioni periodiche, con cadenza non superiore a **15** (quindici) giorni, descrittive dell'andamento dei lavori e dello sviluppo degli stessi in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati, corredate da opportuna documentazione fotografica. In tale relazione provvederà ad elencare anche la data e verifiche effettuate durante le ispezioni eseguite.

L'inadempienza accertata comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nella presente convenzione.

Il professionista trasmette al RUP copia degli eventuali ordini di servizio impartiti all'impresa contestualmente all'invio all'impresa, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it ;protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it

E' demandata al direttore dei lavori la tenuta dei registri contabili;

Unitamente alla stato finale o al certificato di regolare esecuzione il DDLL dovrà produrre la relazione tecnico scientifica di cui del DPR 42-012.

Il professionista dovrà inoltre presentare una tabella contenente la ripartizione delle somme erogate per l'esecuzione delle opere, suddivise nelle varie categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d'appalto o eventualmente realizzate nel corso dell'appalto.

Per quanto sopra non spetterà al professionista alcun maggiore compenso in quanto compreso tra quello pattuito nella presente convenzione .

Il RUP, nell'ambito delle proprie funzioni, può disporre ulteriori sopralluoghi per accertamenti in cantiere, a cui il DDLL è tenuto a presenziare. In tal caso il RUP procederà a preavvisare la DDLL tramite PEC e/o telefonicamente non prima delle tre ore precedenti al sopralluogo.

DISPOSIZIONI PARRTICOLARI RIGUARDANTI L'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Art. 12 Obblighi particolari per l'espletamento delle funzioni di coordintore della sicurezza nella fase di esecuzione

Al Professionista viene conferito l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Leg.vo 09.04.2008, n° 81 a cui dovrà attenersi nell'espletamento dell'incarico. In particolare sarà tenuto all'osservanza dei procedimenti di seguito indicati;

FASE PRECEDENTE L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Trasmette al Responsabile dei lavori la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008

FASE PRECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI

Chiedere alle imprese esecutrici le informazioni necessarie ai fini della gestione del cantiere e la documentazione richiesta dalle norme vigenti;

Qualora necessario, adeguare il piano di sicurezza e coordinamento sulla base delle proposte delle imprese (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

Valutare il piano operativo delle imprese ed eventualmente richiede modifiche ed integrazioni (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

Nei casi di cui all'art. 90 comma 5 del d.lgs. 81/2008, oltre a svolgere i compiti di cui al 1° comma, redigere il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2)

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (d.lgs 81/2008 art. 93 c. 1)

Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 Art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b) -

Adeguare il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

Valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

Verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. c) -

Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

Segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere, i la risoluzione del contratto (D.Lgs 81/2008 art. 92 c. 1) Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adottino nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett. d)

Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettati dalle imprese interessate (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett.e)

FASE AL TERMINE DEI LAVORI

Consegna al Responsabile dei lavori il fascicolo adeguato durante l'esecuzione dei lavori

L'elencazione sopra riportata deve intendersi non esaustiva degli obblighi stabiliti dalla legge affidati al professionista; pertanto il professionista dovrà predisporre tutta la documentazione necessaria per la gestione della sicurezza, ivi compresa la predisposizione della comunicazione della notifica preliminare, e sarà è tenuto ad effettuare periodici sopralluoghi in cantiere **con cadenza minima settimanale** per verificare le condizioni di sicurezza. Dell'esito delle visite dovrà redigere apposito rapporto in cui dovrà essere esplicitamente riportato: il giorno della visita; le verifiche eseguite; le eventuali disposizioni impartite, i nominativi e la qualifica del personale presente in cantiere. Gli esiti saranno comunicati al responsabile del procedimento entro i 3 giorni successivi, anche via pec,. La mancata e esecuzione delle visite settimanali e la trasmissione del relativo rapporto, verranno considerate come grave inadempimento contrattuale e darà luogo all'applicazione delle sanzioni indicate nella presente convenzione.

Unitamente alla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, sarà obbligo del professionista incaricato, indicare il numero degli operai e/o maestranze impegnate nel cantiere, nel periodo di riferimento.

Art. 13 – Ulteriori obblighi e norme da osservare.

Il professionista incaricato dovrà inoltre:

- assicurare e controllare l'attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento ed eventualmente del piano generale di sicurezza e delle relative procedure di lavori;
- adeguare i piani suddetti in relazione all'evoluzione dei lavori e delle modifiche intervenute;
- attivare e verificare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i vari soggetti produttivi e datori di lavoro operanti in cantiere; nel caso di cantieri d'entità superiore a 30.000 uomini/giorni, verificare il coordinamento dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle varie imprese operanti in cantiere;
- proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del D.Lgs. 09.04.2008, n°81, la sospensione dei lavori l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi responsabili delle stesse dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione di avvenuto adeguamento.

NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE FASI DELL'INCARICO

Art. 14 quantificazione degli onorari:

Gli	onorari	relativi	alle	prestazioni	indic	cate nella	presente	convenzion	e sono	stabili	ti in co	ompless	ivi	
											INAR	CASA	, ed	
		per	IVA	A, come da	offert	ta assunt	a al proto	collo dell'er	ite al n.		in data	a		

Art. 15 - Modalità di pagamento.

I pagamenti al professionista avranno luogo secondo le seguenti percentuali e scadenze:

Progettazione Preliminare : 10% dell'importo di cui all'articolo precedente , entro 30 gg. decorrenti dalla presentazione della fattura, successivamente all'approvazione del progetto;

Progettazione definitiva-eseutiva, funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione: 40 % dell'importo di cui all'articolo precedente, entro 30 gg. decorrenti dalla presentazione della fattura, successivamente all'approvazione del progetto:

Direzione- contabilità- coordinatore ella sicurezza in fase esecutiva- secondo i SAL presentati, proporzionalmente all'importo dell'opera;

Su ogni pagamento verrà effettuata una decurtazione del 15% dell'importo dovuto, che verrà liquidato dopo all'approvazione del certificato di Regolare esecuzione a saldo delle prestazioni.

Art. 16 Penali.

Qualora il professionista non ottemperasse alle disposizioni impartite dal responsabile del procedimento nei termini e tempi da questo indicati, o per ritardi relativi ai tempi e modalità indicate nella presente convenzione, verrà applicata una penale pari all'1% dell'importo delle competenze indicate nell'art. 14, per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo dovesse protrarsi per oltre il 10% del termine indicato nei precedenti articolo o assegnato dal RUP, sempre che lo stesso non sia imputabile a fatto non dipendente dal professionista, puntualmente documentato, il Comune potrà recedere, senza preavviso, dalla presente convenzione, e resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del Comune per il risarcimento di danni causati dall'inadempienza. Del fatto verrò informato l'ordine professionale di appartenenza e l'ANAC.

Art. 17 Definizione delle controversie.

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all'appalto oggetto della presente convenzione, anche successivamente alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme della presente convenzione e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi pubblici.

Se le controversie insorte non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente, considerando quale foro competente quello di Oristano.

art. 18 - DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA

Per quanto riguarda l'incarico affidato, il professionista eleggerà domicilio presso la sede dell'Amministrazione, sita alla via Montrigu De Reos, – 09078 Scano di Montiferro (OR). Tutte le comunicazioni, inerenti il presente incarico, dell'amministrazione al professionista incaricato avverranno esclusivamente via PEC . All'uopo , il professionista, indica i seguenti recapiti:

PEC			
I LC			

Art. 19 Spese di stipula.

Sono a carico del professionista tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione, previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa.

Art. 20 Modalità di registrazione della convenzione.

Trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 21 Dichiarazione di incompatibilità.

Il professionista dichiara sotto la propria personale responsabilità di non aver rapporti con Amministrazioni Pubbliche e/o enti terzi che implichino incompatibilità con l'esercizio della libera professione in relazione all'incarico affidato;

professionali, il tecnico incaricato ha stipulato una polizza assicurativa con la soc.

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Dlgs. 50-016, a garanzia della copertura dei rischi

Art. 22 Garanzia assicurativa

con sede in	n° p	oolizza	in	data		con validità fino al
	La polizza assicu	rativa dovrà ess	ere valida 1	fino alla dat	a di emissio	one del certificato di
collaudo prov	vvisorio. L'omission	one della prod	uzione del	la polizza	, esenta l'	amministrazione dal
pagamento dei	i corrispettivi stabil	iti dalla presente	e convenzio	ne.		
Art. 23. Tra	cciabilità dei flu	ssi finanziari.				
Ai se	ensi e per gli effe	tti di cui alla	L. 13.08.20	010, n° 136	il professio	onista , dichiara di
assumere ogn	i e qualsiasi resp	onsabilità sulla	tracciabili	tà dei fluss	i finanziari	relativi al presente
incarico. Atal	I fine comunica le c	coordinate banca	rie del cont	to su cui acc	creditare i c	corrispettivi dovuti:
	la Banca (o le Pos					
		•				
Filiale di		Agenzia	n Città	ì		
Prov	Via					n
avente le segu	uenti coordinate:					
TDAN	NT		1 1 1	T T T T		1 1 1 1 1
IDAL	N _			. _	_	

A tal fine si impegna a comunicare le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, su cui effettuare i bonifici, unitamente alla presentazione delle parcelle.

Sulle fatture dovrà essere indicato il CUP e CIG relativo all'incarico conferito. La mancata apposizione di tali codici sulla fattura, esenta l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla presente convenzione.

Art. 24 clausola risolutiva.

L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del professionista, in qualunque fase delle prestazioni, qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi esecutive. In tali casi al tecnico incaricato è corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte fino a quel momento.

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, come specificato nel precedente articolo 6 e qualora il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

La risoluzione di cui ai precedenti commi avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Letto, con	fermato e	sottoscritto.
------------	-----------	---------------

Il Professionista	Il Responsabile dell'Area Tecnica
()	(Geom. Aldo Coratza)



